

Associazione Ecoistituto Abruzzo

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

1. E' costituita l'Associazione "**Ecoistituto Abruzzo**" in seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione si ispira alla Legge Quadro sul Volontariato 11/08/1991, n. 266 e s.m.i.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatta salva la decisione di scioglimento per deliberazione dell'assemblea ordinaria convocata con procedura formale, con voto a maggioranza qualificata degli aderenti ovvero, in convocazioni successive, a maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento, il fondo comune e tutti i beni eventualmente in possesso dell'Associazione saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe.

ART. 2 - OGGETTO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e ha lo scopo di:
 - a. *promuovere e diffondere* la cultura e le migliori pratiche in campo ecologico, economico e sociale, ispirandosi ai principi per un futuro sostenibile, durevole, equo, solidale e di pace;
 - b. *ricercare* la sostenibilità del vivere, dell'essere e del produrre, anche attraverso l'impiego critico e responsabile della scienza e della tecnica;
 - c. *valorizzare* gli aspetti preziosi per la sostenibilità delle culture e delle culture locali (tradizioni, tecniche, arti, idiomi, ecotipi, antichi saperi e simili).

ART. 3 - PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

1. L'Associazione, per il conseguimento dei fini costitutivi, si propone di realizzare:
 - a. studi, inchieste, analisi e monitoraggio sullo stato delle politiche e delle pratiche per la sostenibilità;
 - b. promozione dell'informazione e dell'educazione finalizzate alla sensibilizzazione sociale e culturale in campo ecologico;
 - c. collaborazioni con Associazioni, Organizzazioni ed Organismi non Governativi, Società pubbliche e private, mondo della ricerca e della scuola, che, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale perseguano l'eco sostenibilità;
 - d. consulenze e supporto da e per Amministrazioni locali, mondo della Scuola e dell'Università, Soggetti pubblici e privati, anche tramite incarichi o apposite convenzioni relativi alle materie e ai temi degli ambiti statuari;
 - e. formazione - di base e avanzata - nell'ambito dell'ecologia dell'ambiente, delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico, delle politiche e pratiche sostenibili;
 - f. pubblicazioni, rapporti, manuali e linee-guida operative per la sostenibilità;
 - g. assegnazione di Premi e Riconoscimenti per Amministrazioni, Enti o Persone che si siano distinti nell'impegno per la sostenibilità;
 - h. quanto altro necessario per raggiungere gli scopi statuari.

ART. 4 - STRUMENTI ECONOMICI ED OPERATIVI

1. Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione può avvalersi:
 - a. delle quote pagate dagli associati;
 - b. di contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Regioni, di Enti locali e di Soggetti privati e pubblici, concessi in base alle vigenti norme;
 - c. di elargizioni di associati o terzi (persone fisiche od enti);
 - d. di donazioni, eredità, legati di beni mobili o immobili;
 - e. di compensi per prestazioni effettuate.
2. L'Associazione può inoltre:
 - a. cooperare con associazioni, enti, istituti per il perseguimento delle finalità statutarie;
 - b. gestire strutture, servizi ed attrezzature per conto di soggetti pubblici e privati;
 - c. acquisire al proprio patrimonio e/o gestire strutture, attrezzature, servizi, manifatture o attività che rientrino nelle finalità associative.
3. In misura meramente strumentale in funzione degli scopi statuari, l'Associazione può anche svolgere attività commerciali e assumere incarichi professionali di consulenza, analisi, progettazione, ecc.

ART. 5 - AREE DI ATTIVITÀ ED OSSERVATORI

1. L'Associazione promuove una rete di competenze e di esperienze nel campo dell'eco-sostenibilità. A tale scopo potranno essere attivate diverse aree di attività e potranno essere istituiti specifici osservatori per quelle ritenute di particolare significatività e rilevanza.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è costituita dai seguenti organi:
 - a. Assemblea Generale;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente.

ART. 7 - COSTITUZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è costituita dagli iscritti all'Associazione ai sensi del successivo art. 12.
2. L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria, entro venti giorni dalla data dello svolgimento, su convocazione diretta del Presidente, su richiesta a maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. Delibera a maggioranza degli associati alla prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
3. La convocazione avviene tramite comunicazione scritta o telematica diretta a ciascun socio inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.
4. L'Assemblea generale stabilisce gli indirizzi operativi ed approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

5. L'Assemblea generale può eventualmente nominare, tra i propri membri, un Comitato Etico di Valutazione del funzionamento generale dell'associazione.

ART. 8 - COSTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, costituito da almeno tre consiglieri eletti tra i soci in sede di assemblea generale, dura in carica due anni ed elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente con funzione di segretario/tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.
3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione, da presentare all'approvazione dell'Assemblea generale.
4. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

ART. 9 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni (che spettano al Vicepresidente in caso di impedimento, assenza o specifica delega del Presidente):
 - a. rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b. convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
 - c. sovrintendenza dei settori di attività dell'Associazione;
 - d. esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - e. assunzione, in caso di urgenza, di provvedimenti improcrastinabili, riferendone quanto prima al Consiglio.

ART 10 - COMPITI DEL COMITATO ETICO DI VALUTAZIONE

1. Il Comitato Etico di Valutazione, quando costituito, svolge una verifica annuale della rispondenza, ai fini statutari, dei metodi e delle attività concrete messi in opera.
2. Al medesimo Comitato è affidata la disamina delle eventuali divergenze tra uno o più associati e l'Associazione, fino alla possibilità di chiedere all'Assemblea generale la radiazione del socio che contrasti gli scopi e gli interessi associativi. In tal caso l'Assemblea generale decide a maggioranza degli associati.

ART 11 - DURATA ANNO SOCIALE

1. Gli esercizi associativi hanno durata dall' 1/1 al 31/12 di ogni anno ed il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART 12 - ADESIONI

1. Tutti i soggetti, singoli o collettivi, che condividono le finalità, lo spirito e le norme dello Statuto, possono avanzare richiesta di adesione.
2. La domanda di adesione va sottoposta al Presidente dell'Associazione e viene valutata dal Consiglio Direttivo che si esprime con giudizio inappellabile.
3. L'adesione all'Associazione va rinnovata annualmente ed è subordinata al pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a. *soci fondatori* (coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione);
 - b. *soci ordinari*;
 - c. *soci onorari*, nominati dal Consiglio Direttivo fra le personalità che si siano distinte in iniziative, progetti o studi mirati all'affermazione di una società sostenibile.
5. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, fatta esclusione del versamento annuale della quota associativa, che non è richiesta ai soci onorari.
 6. Ciascun associato può, in qualunque momento, recedere dall'associazione dandone preavviso, almeno un mese prima, al Presidente, senza poter richiedere risarcimenti, indennità o rimborsi di somme versate a qualsiasi titolo.
 7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte del socio.

ART 13 - DIRITTO DI DELEGA

1. La delega è consentita esclusivamente per la rappresentanza nell'Assemblea Generale dei Soci. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da un altro socio, che non sia il Presidente, sottoscrivendo una delega con specifica indicazione della seduta di riferimento. È ammessa una sola delega e non può essere trasferita a terzi.

ART 14 - DIRITTI

1. Sono di proprietà dell'Associazione i dati rilevati, le elaborazioni, i prodotti dell'ingegno e dei brevetti realizzati nell'ambito delle attività associative.
2. Sono di proprietà dell'Associazione, inoltre, i beni da essa acquisiti per la realizzazione della propria attività.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione imposte dalla legge.

ART 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Per le modifiche al presente Statuto, si applica quanto disposto all'art. 7 per le deliberazioni assembleari.

ART 16 – NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, varranno le norme dei regolamenti e, in mancanza, quelle del codice civile applicabili alla materia.